

**Allegato A) all'Accordo Sindacale di Fusione e al Progetto di Fusione**

**STATUTO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA INTERPROVINCIALE DEL VENETO**

**Titolo I**

**Costituzione, sede, funzioni e durata**

**Art. 1**

**Costituzione e sede**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita la "CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA INTERPROVINCIALE DEL VENETO" (la "Cassa Edile") per le Province di Padova, Rovigo e Treviso (il "Territorio").

La Cassa Edile ha sede in Padova e sedi operative in ciascun capoluogo di Provincia del Territorio.

**Art. 2**

**Funzioni e durata**

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L., F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L.), nonché fra l'Associazione dei Costruttori Edili ed Affini ("Parte datoriale") e la Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L., F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L. ("Parte sindacale") del Territorio, definite anche congiuntamente nel seguito del presente Statuto come Parti Sociali Territoriali.

Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Parti Sociali Territoriali in sede di contrattazione territoriale di secondo livello nel rispetto di quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale, ferma la libertà e l'autonomia negoziale delle Parti Sociali Territoriali.

I predetti contratti ed accordi collettivi stipulati in sede di contrattazione territoriale di secondo livello determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE). Tale sistema è l'espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

La durata della Cassa Edile viene fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga e salvo quanto previsto al successivo art. 25.

La Cassa Edile non ha fini di lucro.

**Art. 3**

**Compiti**

La Cassa Edile provvede a:

- a) gestione dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia;
- b) prestazioni di previdenza ed assistenza;
- c) ogni altro compito congiuntamente affidato, sulla base di contratti e accordi collettivi, dalle Associazioni e Federazioni nazionali o dalle Parti Sociali Territoriali.

La Cassa Edile può altresì, sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati dalle Parti Sociali Territoriali, procedere all'acquisizione di immobili e/o alla sottoscrizione e/o all'acquisizione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione dei compiti della Cassa Edile, nonché promuovere, nell'ambito delle sue disponibilità, tutte quelle iniziative riguardanti il settore dell'edilizia ritenute utili ed opportune dalle Parti Sociali Territoriali che, con accordo specifico, ne disciplineranno le modalità.

La Cassa Edile può provvedere ad ogni ulteriore compito, che in virtù della sua natura le è attribuito, anche in via facoltativa od eventuale, dalle norme di legge.

**Art. 4**

**Prestazioni di previdenza ed assistenza**

Le prestazioni della Cassa Edile e relative condizioni e modalità di erogazione sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Parti Sociali Territoriali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Parti Sociali Territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità accertate dal Comitato di Gestione.

## **Titolo II Aderenti**

### **Art. 5**

#### **Iscrizione alla Cassa Edile**

L'iscrizione alla Cassa Edile è aperta a tutti i lavoratori e a tutte le imprese che danno adesione alla contrattazione collettiva del settore edile e affini.

Sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro e i lavoratori secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa tempo per tempo vigenti.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro ed i lavoratori sono vincolati al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L. tempo per tempo vigente per le imprese edili ed affini, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono altresì vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale.

La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui all'art. 2, una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

### **Art. 6**

#### **Cessazione dell'iscrizione**

L'iscrizione alla Cassa Edile cessa:

- 1) per morte dell'iscritto;
- 2) per trasferimento dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato alla osservanza dei Contratti Collettivi di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini;
- 3) in caso di espatrio dell'iscritto;
- 4) per cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per qualsiasi motivo o causa;
- 5) per la chiusura definitiva dell'attività dell'impresa nel Territorio; trascorsi, comunque, ventiquattro mesi dalla data dell'ultimo versamento alla Cassa Edile da parte del datore di lavoro per conto ed in nome del lavoratore interessato.

### **Art. 7**

#### **Contribuzioni**

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi stipulati dalle Associazioni e Federazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Parti Sociali Territoriali.

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.

La quota di contribuzione a carico del lavoratore deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

Il datore di lavoro è responsabile verso la Cassa Edile dell'esatto e puntuale versamento alla medesima della percentuale per gratifica natalizia e ferie, nonché dei contributi a carico suo e dei lavoratori dipendenti.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette, il Comitato di Gestione della Cassa Edile promuoverà i provvedimenti necessari ad ottenere il pagamento di quanto dovuto alla Cassa stessa.

In ogni caso, la Cassa Edile non è responsabile verso i lavoratori del mancato od inesatto versamento da parte del datore di lavoro della percentuale di cui all'art. 3, lett. a).

## **Titolo III**


### **Organi della Cassa Edile**

#### **Art. 8**

#### **Elencazione**

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.



## SEZIONE I

### Art. 9

#### Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Parte datoriale nominerà uno dei membri del Comitato di Gestione che assumerà la funzione di Presidente.

Parte sindacale designerà con nomina unanime uno dei membri del Comitato di Gestione che assumerà la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;

- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;

- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese e lavoratori, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica, effettuata a mezzo Pec o raccomandata AR, innanzi il Consiglio generale che decide in via definitiva;

- esercitare compiti e poteri eventualmente delegati dal Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve avvenire con firma congiunta, anche digitale, del Presidente e del Vice Presidente.

### Art. 10

#### Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione dalla Parte datoriale che l'ha nominato. Egli ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa Edile di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente di:

a) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione del presente Statuto;

b) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;

c) esercitare, in caso di urgenza, di concerto con il Vice Presidente, i poteri del Comitato di Gestione di cui all'art. 14, punto e), sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione;

d) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale e di presiederne le adunanze;

e) vigilare su tutti gli atti di amministrazione, sottoscrivendo, anche con firma digitale, congiuntamente con il Vice Presidente, l'autorizzazione relativa ad ogni atto concernente erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e connesse operazioni di banca;

f) verificare, di concerto con il Vice Presidente, l'esatto adempimento delle disposizioni impartite al Direttore in merito all'ordinamento dei servizi, all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici.

In caso di dimissioni, il Presidente resta in carica fino a che la Parte datoriale non abbia provveduto alla sua sostituzione.

Diversamente, in caso di cessazione per causa di forza maggiore, alla sostituzione dovrà provvedere, senza indugio, Parte datoriale.

### Art. 11

#### Vice Presidente

Il Vice Presidente della Cassa Edile dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione, con nomina unanime, dalla Parte sindacale che l'ha nominato.

Spetta al Vice Presidente di:

a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto;

b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;

c) esercitare, in caso di urgenza, di concerto con il Presidente, i poteri del Comitato di Gestione di cui all'art. 14, punto e), sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione;



- d) vigilare su tutti gli atti di amministrazione, sottoscrivendo, anche con firma digitale, congiuntamente con il Presidente, l'autorizzazione relativa ad ogni atto concernente erogazione di spese, movimento ed impiego di fondi e connesse operazioni di banca;
- e) presiedere, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le adunanze del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;
- f) verificare, di concerto con il Presidente, l'esatto adempimento delle disposizioni impartite al Direttore in merito all'ordinamento dei servizi, all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici.

In caso di dimissioni, il Vice Presidente resta in carica fino a che la Parte sindacale non abbia provveduto alla sua sostituzione, con nomina unanime.

Diversamente, in caso di cessazione per causa di forza maggiore, alla sostituzione dovrà provvedere, senza indugio, Parte sindacale.

## SEZIONE II

### Art. 12

#### Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dalle Parti Sociali Territoriali.

Il Comitato di Gestione è costituito da un numero pari di componenti da 12 a 18, a seconda che il Territorio sia costituito da due o più Province.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' data però facoltà a Parte datoriale e a Parte sindacale di provvedere alla sostituzione dei rispettivi rappresentanti anche prima dello scadere del triennio; in tal caso, i membri del Comitato che subentrano restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

### Art. 13

#### Convocazioni e deliberazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce in via ordinaria, di norma, ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da almeno un terzo dei membri del Comitato medesimo o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso redatto su supporto cartaceo o digitale da recapitarsi, per posta, via fax, con posta elettronica o altro mezzo, con prova di ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio Sindacale.

Le adunanze del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente od, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Direttore della Cassa Edile assiste di norma alle riunioni e in questo caso ne è il Segretario.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Comitato di Gestione, oltre chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri presenti, salvo che per ridurre giorni e orario di apertura delle sedi operative che forniscono i servizi alle imprese e ai lavoratori, in tal caso è richiesta la maggioranza dell'85 (ottantacinque) per cento dei membri aventi diritto.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato di chi presiede la riunione e viene sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario.

Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

### Art. 14

#### Attribuzioni

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta, in particolare, al Comitato di Gestione:

- a) dare esatta ed integrale applicazione, per i compiti indicati nell'art. 3, dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art 2;
  - b) predisporre i regolamenti interni della Cassa Edile;
  - c) predisporre il bilancio preventivo - tenuto conto degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2, relativi ai contributi ed alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo;
  - d) provvedere alla amministrazione della Cassa Edile nel quadro globale del bilancio preventivo ed, in via straordinaria, in base a proprie deliberazioni;
  - e) promuovere i provvedimenti necessari ad ottenere il pagamento di quanto dovuto alla Cassa Edile;
  - f) nominare e revocare il Direttore della Cassa Edile e stabilirne la retribuzione, le mansioni e le attribuzioni;
  - g) determinare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organico del personale e dettare le direttive per il suo trattamento economico e disciplinare;
  - h) udito il parere del Direttore, assumere e licenziare il personale;
  - i) ratificare i provvedimenti in via d'urgenza assunti dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato di Gestione ai sensi degli art. 10 e 11;
  - j) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente della Cassa Edile.
- Il Comitato di Gestione può delegare parte dei propri poteri al Comitato di Presidenza.

### SEZIONE III

#### Art. 15

#### Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è costituito da 24 consiglieri ed è composto da:

- a) i componenti del Comitato di Gestione;
- b) i restanti componenti nominati pariteticamente dalle Parti Sociali Territoriali.

I membri del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' data però facoltà a Parte datoriale e Parte sindacale di provvedere alla sostituzione dei rispettivi rappresentanti anche prima dello scadere del triennio; in tal caso, i membri del Consiglio che subentrano restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

#### Art. 16

#### Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni;
- decidere sulle devoluzioni del patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione;

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Generale, oltre chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri presenti, salvo che per delibere di costituzione di riserve di patrimonio netto con destinazione specifica o di loro utilizzo per finalità diversa, in questo caso è richiesta la maggioranza dell'85 (ottantacinque) per cento dei membri presenti.

Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Delle adunanze viene redatto verbale con le modalità dell'art. 13.

#### Art. 17

#### Convocazioni

Per le modalità di convocazione del Consiglio Generale valgono le norme di cui al precedente art. 13.

Il Direttore della Cassa Edile di norma assiste alle riunioni e, in questo caso, ne è il segretario.

### SEZIONE IV

#### Art. 18

#### Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente da Parte datoriale e Parte sindacale.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, dalle Parti Sociali Territoriali.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Padova.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti - uno da Parte datoriale ed uno da Parte sindacale - destinati a sostituire i sindaci effettivi di rispettiva designazione che vengano meno.

I sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica un triennio.

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza formalità di procedura. Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza, in tal caso si applica l'art. 13.

Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Ai sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Generale al momento della nomina per tutta la durata dell'incarico.

#### **Titolo IV Personale della Cassa Edile**

##### **Art. 19 Direttore**

A reggere gli uffici della Cassa Edile, il Comitato di Gestione nomina un Direttore.

Le modalità di assunzione, le mansioni, le attribuzioni nonché il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Comitato di Gestione.

Il Direttore della Cassa Edile, che è il capo del personale, espleta le sue funzioni nei limiti e secondo le direttive impartite dal Comitato di Presidenza .

Spetta, in particolare, al Direttore:

- coadiuvare chi presiede le riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, provvedendo agli inviti relativi;
- sovrintendere e vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici, sia amministrativi;
- provvede alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo della Cassa Edile;
- coadiuvare il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa Edile e nei rapporti con gli istituti di credito;
- istruire sotto la propria responsabilità i documenti di regolarità contributiva;
- coadiuvare il Presidente del Collegio Sindacale durante le riunioni;
- attendere alla corrispondenza della Cassa Edile, per la parte non assunta dal Presidente, curare che siano protocollati e tenuti in ordine gli atti e i documenti del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e della Cassa Edile;
- tenere i registri e le scritture contabili, secondo le norme di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa Edile, con piena responsabilità della regolarità di tutti gli atti che si riferiscono alla gestione finanziaria;
- proporre al Comitato di Presidenza particolari provvedimenti che ritiene necessari od opportuni sia per la parte direttamente esecutiva sia per quanto richiede l'approvazione del Comitato di Gestione o del Consiglio Generale;
- organizzare e distribuire il lavoro fra il personale della Cassa Edile e rispondere della disciplina del personale stesso;
- attendere, in generale, all'esatto adempimento delle disposizioni che gli saranno impartite dal Comitato di Presidenza.

##### **Art. 20 Personale**

L'assunzione ed il licenziamento del personale della Cassa Edile è fatta dal Comitato di Gestione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente dalla Cassa Edile verrà determinato da apposito regolamento da approvarsi dal Comitato di Gestione il quale terrà presenti i CC.CC.NN.LL. vigenti per la categoria edile.

#### **Titolo V Gestione economico-finanziaria della Cassa Edile**

##### **Art. 21**



## **Patrimonio**

Il patrimonio della Cassa Edile è costituito:

a) dai beni mobili, ivi comprese partecipazioni societarie, ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa Edile;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli di Stato o di Stati appartenenti alla Unione Europea o da questi garantiti o in altri strumenti finanziari che presentino un rischio compatibile con l'obiettivo della conservazione del patrimonio, nonché in partecipazioni societarie finalizzate alla ottimizzazione dei compiti dell'Ente e in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa Edile, previo, in tal caso, l'assenso delle Parti Sociali Territoriali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa Edile.

## **Art. 22**

### **Entrate**

Le entrate della Cassa Edile sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti da parte dei datori di lavoro e da parte dei lavoratori iscritti;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia e ferie;

c) dagli interessi e/o dalle eventuali maggiorazioni contributive per ritardati versamenti delle somme per gratifica natalizia e ferie;

d) dagli interessi e/o dalle eventuali maggiorazioni contributive per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

e) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori;

f) dagli importi delle multe che dovranno essere versate alla Cassa Edile a norma del C.C.N.L. di settore vigente;

g) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione;

h) dagli interessi e dagli utili del patrimonio della Cassa Edile;

i) dagli importi della percentuale per gratifica natalizia e ferie non riscossi dagli aventi diritto entro i termini fissati dal Regolamento.

## **Art. 23**

### **Prelevamenti e spese**

Per le spese di gestione la Cassa Edile potrà avvalersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lettera g).

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve avvenire con firma congiunta, anche digitale, del Presidente e del Vice Presidente, sulla base di conforme documentazione vistata dal Direttore.

## **Art. 24**

### **Esercizi finanziari e bilanci**

L'esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Comitato di Gestione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, composto da situazione patrimoniale e conto economico, comprendenti le singole gestioni della Cassa Edile, e della relazione sulla gestione.

Il Comitato di Gestione provvede, altresì, alla predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, secondo una ragionevole e prudente previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del conto economico e dello stato patrimoniale esposti secondo lo schema di bilancio tipo previsto dagli accordi nazionali.

Esso deve essere certificato da una società di revisione secondo le procedure, i principi contabili e le modalità determinati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 2, tenuto conto degli accordi delle Parti Sociali Territoriali.

La relazione della società di revisione deve accompagnare il bilancio consuntivo.



Il bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione e la relazione della società di revisione devono essere messi a disposizione del Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione della società di revisione, dalla relazione del Collegio sindacale e corredato in ogni caso dei dati analitici richiesti dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2, nonché il bilancio preventivo devono essere messi a disposizione del Consiglio Generale, rispettivamente per l'approvazione e la valutazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione della società di revisione, dalla relazione del Collegio sindacale e corredato in ogni caso dei dati analitici richiesti dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Parti Sociali Territoriali, nonché alla Commissione Nazionale per le Casse Edili.

Entro i successivi trenta giorni, le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.

## **Titolo VI Disposizioni finali**

### **Art. 25**

#### **Scioglimento e liquidazione**

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Parti Sociali Territoriali.

In ogni caso, la liquidazione della Cassa Edile sarà affidata ad un Collegio composto di tre membri, di cui due nominati con l'accordo di cui sopra, uno da Parte datoriale, uno da Parte sindacale. Il terzo, che fungerà da presidente, sarà nominato dai due liquidatori come sopra nominati entro 10 giorni dalla loro nomina, oppure, in mancanza di accordo entro tale termine, dal Presidente del Tribunale di Padova.

Le Organizzazioni di cui al 1° comma determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa Edile, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura di liquidazione dovrà essere devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento della Cassa Edile, ad altre organizzazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, come sarà indicato dalle Organizzazioni costituenti, previo, in ogni caso, l'assenso dell'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La ripartizione delle devoluzioni sarà effettuata dal Consiglio Generale. In caso di disaccordo, la ripartizione sarà demandata al Presidente del Tribunale di Padova.

### **Art. 26**

#### **Modificazioni statutarie**

Eventuali modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento possono essere proposte dal Comitato di Gestione della Cassa Edile alle Parti sociali Territoriali.

### **Art. 27**

#### **Norme di rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Regolamento ed alla normativa applicabile in vigore.

